

Civile Sent. Sez. 5 Num. 8542 Anno 2016

Presidente: DI AMATO SERGIO

Relatore: FEDERICO GUIDO

Data pubblicazione: 29/04/2016

SENTENZA

sul ricorso 19734-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

2016

796

PFIZER ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO SAN BONIFACIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO



BASILAVECCHIA, giusta delega in calce;

- **controricorrente** -

nonchè contro

CURIA GENERALIZIA CONGREGAZIONE FIGLI IMMACOLATA
CONCEZIONE, POGGI NATALINO;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 90/2009 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 01/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/03/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO;

udito per il ricorrente l'Avvocato GIANCARLO CASELLI,
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l'Avvocato
BASILAVECCHIA MASSIMO, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI CUOMO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

All'esito di una verifica fiscale nei confronti della Pharmacia Italia spa, successivamente incorporata nella Pfizer Italia srl, veniva notificato avviso di liquidazione a carico della Pfizer Italia, nonché della Curia generalizia della Congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione e del suo legale rappresentante Poggi Natalino, con il quale si accertava che i due atti con i quali la Pfizer aveva dapprima conferito il ramo d'azienda relativo a "ricerca e sviluppo" in una società di nuova costituzione, la Nerviano medical Science srl e successivamente ceduto le relative quote alla Curia generalizia, realizzavano in realtà un'unica operazione di cessione del ramo d'azienda.

La CTP di Milano accoglieva i ricorsi proposti dai contribuenti.

La CTR della Lombardia, con la sentenza n.90/20/09, confermava integralmente la sentenza di primo grado, affermando la nullità degli avvisi di liquidazione nei confronti della Curia generalizia e del Poggi, in quanto essi erano stati notificati a soggetti privi di legittimazione passiva, e, quanto all'avviso nei confronti della Pfizer, per violazione dell'art. 12 comma 7 L.212/00.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, l'Agenzia delle Entrate.

La Pfizer ha resistito con controricorso, mentre la Curia Generalizia ed il Poggi non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il *primo motivo* di ricorso l'Agenzia denuncia la violazione degli artt. 75 e 100 cpc, nonché degli artt. 20 e 567 Dpr 131/1986 in relazione all'art. 360 n.4) cpc, censurando la statuizione della Ctr che aveva affermato la nullità degli atti impositivi sul presupposto essi non avrebbero dovuto essere notificati alla Curia generalizia ed al suo legale rappresentante, Natalino Poggi, ma alla società destinataria dell'atto di conferimento del ramo d'azienda.

La censura è fondata.

L'Agenzia delle Entrate ha infatti posto a fondamento dei distinti avvisi di liquidazione oggetto della presente controversia la ricostruzione come un'unica operazione, avente ad oggetto la cessione di un ramo d'azienda, dei due negozi con i quali la Pharmacia Italia ha dapprima conferito in una

newco, la Nerviano Medical Service, un ramo d'azienda e successivamente ceduto le relative quote di partecipazione alla Curia Generalizia.

Da ciò, ai sensi dell'art. 20 Dpr 131/1986, in forza del quale "l'imposta e' applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente", l'eventuale sussistenza della titolarità passiva dell'obbligazione tributaria in capo ai soggetti che, nella prospettazione dell'Agenzia, erano le parti sostanziali del negozio di cessione effettivamente realizzato.

La Nerviano Medical Service, al contrario, è priva di legittimazione passiva, in quanto le relative quote di partecipazione risultano appunto l'oggetto (immediato) del negozio di cessione tra le parti che sono i soggetti passivi dell'imposta.

Avuto riguardo, in particolare, ad una fattispecie, quale quella in esame, di cessione di azienda, questa Corte ha precisato che l'art. 20 Dpr 131/1986 attribuisce preminente rilievo all'intrinseca natura ed agli effetti giuridici dell'atto, rispetto al suo titolo ed alla sua forma apparente, sicchè l'Amministrazione finanziaria può riqualificare come cessione di azienda la cessione totalitaria delle quote di una società, senza essere tenuta a provare l'intento elusivo delle parti, attesa l'identità della funzione economica dei due contratti, consistente nel trasferimento del potere di godimento e disposizione dell'azienda da un gruppo di soggetti ad un altro gruppo o individuo (Cass. 24594/2015).

Con il *secondo motivo* si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 12 comma 7 L.212/00, in relazione all'art. 360 nn.3) e 4) codice di rito, censurando la statuizione della sentenza della CTR che ha affermato la nullità dell'avviso di liquidazione nei confronti della Pfizer Italia srl, per inosservanza del termine di 60 gg. di cui all'art. 12 comma 7 L.212/00.

Il motivo è infondato.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, l'art. 12 comma 7 dev'essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di 60 gg. per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente nei cui confronti sia stato effettuato

un accesso, un'ispezione o una verifica, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso *ante tempus* (Cass.Ss.Uu.18184/2013 principio ribadito, ancora di recente, da Ss.Uu. 24823/2015).

La reiezione dell'unico motivo comporta il passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento dell'avviso di accertamento nei confronti della Pfizer Italia.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, quanto alla domanda di annullamento proposta da Curia generalizia e Poggi Natalino, ad altra sezione della CTR della Lombardia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall'Agenzia nei confronti della Curia generalizia della Congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione e di Poggi Natalino. Respinge il secondo motivo nei confronti della Pfizer Italia srl.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, limitatamente alle cause proposte dalla Curia generalizia della Congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione e da Poggi Natalino, ad altra sezione della CTR della Lombardia, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 3 marzo 2016

o 1